

Segreteria Regionale Puglia

Prot. 78/09 del 24/06/2009

All'Assessore alle Politiche della Salute
Regione Puglia
Sede

Oggetto: gestione anagrafe sanitaria.

Preg. mo Assessore

abbiamo appreso dalla stampa che nuovamente dei medici di famiglia sono segnalati all'Autorità Giudiziaria per problemi legati ad una non corretta gestione dell'anagrafe sanitaria.

Come è noto i compensi dei medici di famiglia sono calcolati in base ad una quota capitaria, in ragione del numero dei pazienti in carico. La scelta e la revoca del medico sono basate sul principio della libera scelta dei cittadini che possono effettuare recandosi agli sportelli della ASL di competenza, nel proprio distretto di residenza. In caso di trasferimento di un cittadino da un Comune all'altro o in caso di decesso il Comune competente ha l'obbligo di comunicazione al Distretto che provvede alla cancellazione dagli elenchi degli assistiti del medico curante. Il medico, dal canto suo, non ha alcuna possibilità di intervenire sull'anagrafica dei Distretti.

L'ACN vigente, all'art. 43 comma 4, prevede che *"le operazioni di aggiornamento dell'elenco degli assistiti rispetto alla scelta e alla revoca sono svolte in tempo reale, qualora sia realizzabile in base alla possibilità di utilizzo di procedure informatiche"*.

"La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento" (art. 42 ACN, comma 4).

Appare evidente, dunque, che la gestione dell'anagrafe sanitaria è riservata solo alla ASL. I medici di famiglia subiscono, di contro, le distorsioni del sistema e le relative inadempienze che determinano sempre l'avvio di procedure per il recupero da parte della ASL di somme non dovute ma percepite in perfetta buona fede dal medico che non spesso non riceve tempestivamente neanche le variazioni del numero dei pazienti in carico. Quindi nessun indebito arricchimento in quanto le dette somme sono sempre restituite per intero senza tener conto degli oneri fiscali che il medico ha nel frattempo versato.

Molto spesso si crea anche un danno per un medico massimalista in quanto la mancata cancellazione di un paziente non determina la disponibilità di un posto e quindi impedisce l'iscrizione da parte di un altro cittadino.

Per questo lo stesso ACN ha previsto all'art. 42 comma 5 che *"nell'ambito degli accordi regionali possono essere concordate modalità di tutela dei medici massimalisti dalla indisponibilità alla acquisizione di nuove scelte dovuta a ritardo nella comunicazione delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio elenco"*. In ogni caso l'ACN demanda alla contrattazione regionale *"modalità differenti di*

gestione delle operazioni di scelta e revoca e di aggiornamento degli assistiti e delle comunicazioni ai medici " (art. 43 comma 5).

Già in situazioni analoghe avevamo segnalato tale incongrua condizione, invitando le Autorità competenti ad un confronto al fine di chiarire le responsabilità dei medici di famiglia e migliorare le procedure ma senza riscontro (note prot. 136/08 e 137/08 del 23/10/2008).

Appare incomprensibile, pertanto, la notizia diffusa dalla stampa locale che questa iniziativa nei confronti dei medici di famiglia sia partita dal tavolo di confronto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Guardia di Finanza. Infatti, le anomalie e le inefficienze dell'anagrafe sanitaria si configurano piuttosto come disfunzioni amministrative che reati.

Pur ribadendo la nostra ferma condanna per ogni tipo di reato eventualmente commesso, specialmente nell'ambito del Servizio Sanitario, ed il nostro massimo apprezzamento alle Forze dell'Ordine impegnate in questa attività, riteniamo di non condividere questo atteggiamento della Regione Puglia che rinvia impropriamente alle Forze dell'Ordine una propria attività legata al monitoraggio di disfunzioni amministrative.

Pertanto, sono a chiederLe la convocazione del Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale ai sensi dell'art. 23 dell'ACN vigente per un confronto su questo tema atteso il risalto dato dalla stampa locale anche in maniera impropria, con invito a partecipare anche a rappresentanti della Guardia di Finanza che opera sulla base del protocollo di intesa citato.

Inoltre, si chiede che la scrivente possa intervenire stabilmente al tavolo di confronto tra Regione e Guardia di Finanza in applicazione del relativo Protocollo d'Intesa per dare il suo contributo interpretativo sui meccanismi previsti dall'ACN della medicina generale.

Bari, 24 giugno 2006

Il Segretario Regionale FIMMG

Dott. Filippo Anelli

